



# COMUNE DI BARI N. 2011/00021 D'ORDINE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28 MARZO 2011

O G G E T T O

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0HZ E 300GHZ PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI. APPROVAZIONE.

L'ANNO DUEMILAUNDICI IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI MARZO, ALLE ORE 17,48 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. MARIO D'AMELIO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. EMILIANO DOTT. MICHELE NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

| N  | COGNOME E NOME                   | Pres |
|----|----------------------------------|------|
| 1  | ALBENZIO Sig. Pietro             | SI   |
| 2  | BISCEGLIE Dott. Antonio          | SI   |
| 3  | BRONZINI Ing. Marco              | NO   |
| 4  | CAMPANELLI Avv. Salvatore        | SI   |
| 5  | CARBONE Avv. Roberto             | SI   |
| 6  | CASCELLA Dott. Giuseppe          | SI   |
| 7  | CEA Avv. Domenico                | SI   |
| 8  | D'ADDARIO Dott. Fabrizio         | NO   |
| 9  | DAMMACCO Avv. Andrea             | SI   |
| 10 | DE CARNE Geom. Francesco         | SI   |
| 11 | DE SANTIS Geom. Giuseppe         | SI   |
| 12 | DELLE FONTANE Sig. Angelo        | SI   |
| 13 | DI CAGNO ABBRESCIA Dott. Simeone | NO   |
| 14 | DI RELLA Sig. Pasquale           | SI   |
| 15 | DURANTE Sig. Michele             | SI   |
| 16 | EMILIANO Sig. Marco              | SI   |
| 17 | FINOCCHIO Sig. Pasquale          | SI   |
| 18 | FRIVOLI Avv. Nicola              | SI   |
| 19 | FUIANO Sig. Luigi                | SI   |
| 20 | GEMMATO Dott. Marcello           | SI   |
| 21 | GIAMPAOLO Avv. Margherita        | NO   |
| 22 | INTRONA Avv. Pierluigi           | SI   |
| 23 | LACOPPOLA Avv. Vito              | NO   |

| N  | COGNOME E NOME              | Pres |
|----|-----------------------------|------|
| 24 | LADISA Geom. Fabio          | SI   |
| 25 | LAFORGIA Prof. Nicola       | NO   |
| 26 | LOIACONO Geom. Giuseppe     | SI   |
| 27 | MAIORANO Sig. Massimo       | SI   |
| 28 | MARIANI Dott. Antonio       | SI   |
| 29 | MARTINELLI Dott. Emanuele   | SI   |
| 30 | MATARRESE Dott. Antonio     | NO   |
| 31 | MAUGERI Prof.ssa Maria      | SI   |
| 32 | MELCHIORRE Dott. Filippo    | SI   |
| 33 | MELELEO Dott. Francesco     | SI   |
| 34 | MONGELLI Dott. Giancarlo    | SI   |
| 35 | MONTELEONE Dott. Costantino | SI   |
| 36 | MUOLO Avv. Giuseppe         | SI   |
| 37 | PAOLINI Dott. Carlo         | SI   |
| 38 | PETRUZZELLI Dott. Pietro    | SI   |
| 39 | PIRRO Dott. Federico        | NO   |
| 40 | POSCA Geom. Massimo         | NO   |
| 41 | RADOGNA Dott. Donato        | NO   |
| 42 | RANIERI Rag. Romeo          | SI   |
| 43 | SANTACROCE Sig.ra Maria     | NO   |
| 44 | SCIACOVELLI Sig. Domenico   | SI   |
| 45 | SCIACOVELLI Dott. Nicola    | SI   |
| 46 | TOMASICCHIO Dott. Angelo    | SI   |

Il Sindaco  
**Dott. Michele Emiliano,**  
d'intesa con Il Consigliere delegato all'Ambiente  
**Prof.ssa Maria Maugeri,**

sulla base della istruttoria condotta dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità  
riferisce:

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 19.03.2001 è stato approvato il “*Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni relative alle installazioni ed all’esercizio di impianti trasmettenti e riceventi*”;
  
- il principale riferimento normativo a livello statale per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico è rappresentato dalla legge-quadro 22/2/2001 n.36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che detta i principi fondamentali in materia di salute dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nonché in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio;
  
- in attuazione della suddetta legge quadro sono stati emanati i decreti del 8/7/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, le tecniche di misurazione e di determinazione dei livelli di esposizione;
  
- a completamento del quadro come sopra delineato è intervenuto il D.Lgs. 1/8/2003 n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", il quale riconosce alle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione il carattere di pubblica utilità, assimilandole alle opere di urbanizzazione primaria;
  
- in tale quadro normativo s’inserisce, altresì, la Legge Regionale della Puglia n. 5 del 08.03.2002, la quale attribuisce al Comune il potere di emanare provvedimenti relativi all’installazione o modifica degli impianti con potenza massima irradiata in antenna superiore ai 5 watt, di adottare piani e/o regolamenti per assicurare le finalità indicate nell’art.8 della Legge quadro sopra indicata, nonché la vigilanza e il controllo sull’attuazione delle disposizioni in materia avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
  
- in applicazione della legge regionale è stato adottato il Regolamento Regionale n.7 del 19 giugno 2006, successivamente modificato con il Regolamento Regionale n. 14 del 14 settembre 2006, il quale si pone

come obiettivi fondamentali la tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, mediante la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz;

**CONSIDERATO** che:

- il D. Lgs. 152/2006 art.6 (c.d. Testo Unico dell'Ambiente), come modificato dal D.lgs. 16.01.2008, n.4, dispone che i piani e i programmi aventi impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale siano sottoposti a valutazione ambientale strategica;
- in particolare, detta valutazione è prevista anche per piani e programmi che attengono al settore relativo alle telecomunicazioni, oltre a quello agricolo, forestale, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, ecc.
- la Regione Puglia con circolare n.1/2008 ha fornito alcuni chiarimenti, evidenziando che il legislatore ha stabilito in dodici mesi il termine entro il quale le regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni, disponendo nel contempo la diretta applicazione nelle more dell'adeguamento medesimo;
- la bozza del regolamento comunale, proposta con il presente atto in sostituzione del provvedimento approvato con la deliberazione consiliare n.79 del 2001, prevede che il Piano di installazione Comunale, redatto in conformità ai principi contenuti nei paragrafi "F" e "G" del regolamento regionale n.14 del 2006, sia sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal decreto n.4/2008;
- il suddetto decreto precisa che la valutazione ambientale di piani e programmi, che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ha la finalità di assicurare sia un elevato livello di protezione dell'ambiente che l'integrazione di elementi rilevanti da un punto di vista ambientale all'atto della elaborazione, adozione e approvazione dei piani o programmi medesimi;
- per la specifica conoscenza tecnica e giuridica richiesta dalla materia, la quale investe aspetti sanitari, di tutela ambientale e paesistica, urbanistici ed edilizi si è reso necessario ricorrere da parte della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità alla collaborazione di un professionista esterno di comprovata esperienza nel settore, Avv. Lancieri Marco, il quale ha fornito supporto ed assistenza alla predetta Ripartizione nell'elaborazione della bozza del regolamento allegata alla presente;

**RILEVATO** che:

- in relazione ad alcuni ricorsi proposti dai gestori della telefonia mobile, il T.A.R. Puglia – Bari, in sede cautelare, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti di diniego alle installazioni di antenne, emessi dall'Amministrazione Comunale in base delle prescrizioni (divieti di localizzazione, distanze minime da ricettori sensibili) contenute nel regolamento comunale approvato con la sopra citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 19.03.2001 (artt. 3, co.4 e 6 co.3 lett.b);

- con Ordinanza del Consiglio di Stato in S.G. sez.VI n.1009/02 è stato, peraltro, stabilito che *.....la sospensiva accordata sul ricorso originario concerne in parte anche il regolamento predetto e che pertanto ogni futuro provvedimento comunale sulle istanze di installazione dovrà tenere conto anche di tale statuizione ”;*

**RITENUTO**, inoltre, che:

- le norme statali e regionali che disciplinano il settore, nonché la giurisprudenza amministrativa pronunciatasi al riguardo richiedono un adeguamento del regolamento comunale ai citati principi;

- alla luce di quanto innanzi, al fine di pianificare e regolamentare tutte le sorgenti di campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici, presenti sul territorio comunale ed assicurare, quindi, un livello più elevato di tutela della salute e dell'ambiente, si rende necessario approvare un nuovo regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti che sia conforme ai principi normativi, alla elaborazione giurisprudenziale in materia e che sostituisca quello approvato con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 19.03.2001;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco Dott. Michele Emiliano e del Consigliere delegato all'Ambiente, Prof.ssa Maria Maugeri, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità

**VISTI** il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale attualmente in vigore;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTA** la bozza del nuovo Regolamento, (**allegato sub n.1**) al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il “Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni relative alle installazioni e all’esercizio di impianti trasmettenti e riceventi”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 19.03.2001 (**allegato sub n. 2**);

**PRESO ATTO** che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000):

Parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Dirigente della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità, dott. Ing. Vincenzo Campanaro;

**RITENUTO** di omettere il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

**VISTA** la Scheda di consulenza giuridica del Segretario Generale che forma parte integrante del presente provvedimento;

**VISTO** che con nota prot. n. 131011 del 19.05.2009 la Presidenza del Consiglio Comunale ha restituito la proposta di deliberazione di che trattasi non essendo stata oggetto di discussione in seno al Consiglio Comunale nel precedente mandato elettorale, ai sensi dell’art. 38 c.5 del D.lgs. 267/2000, avendo comunque acquisito i pareri favorevoli della Giunta e della competente Commissione Consiliare;

**VISTO** che con nota, prot. n. 285581 del 18.11.09, la presente bozza di Regolamento - identica nel testo a quella proposta nel precedente mandato - in ottemperanza all’art. 17 c. 3 dello Statuto Comunale, è stata depositata in Segreteria Generale dal Consigliere delegato all’Ambiente;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario, comunque, acquisire nuovamente i pareri delle Circoscrizioni *ex* art. 10 del comunale sul decentramento amministrativo;

**VISTO** che in esito alla richiesta, prot. n. 307066. del 10.12.2009 della Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità sono pervenuti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione, i seguenti pareri espressi dalle Circoscrizioni, ai sensi dell’art. 10 del regolamento comunale sul decentramento amministrativo:

- Parere favorevole della III Circoscrizione *Picone - Poggiofranco* acquisito con nota 321437 del 29.12.2009;
- Parere favorevole espresso dalla V Circoscrizione *Japigia - Torre a Mare*, acquisito con nota prot. 3094 del 08.01.2010;
- Parere favorevole espresso dalla II Circoscrizione *San Paolo - Stanic - Villaggio del lavoratore*, acquisito con nota prot. 4869 del 11/01/2010, la quale propone che sia inserito il seguente emendamento: *“effettuare il monitoraggio semestrale del territorio della II Circoscrizione poiché recenti studi hanno evidenziato che nei punti ove sono state installate antenne si è verificato un incremento di malattie neurologiche e neoplastiche e, ove, possibile che venga eseguito il controllo dell’esattezza dei valori dichiarati da parte di altro ente, diverso dall’Arpa, quali centri di Ricerca; Università etc.*
- Oltre il suddetto termine di cui all’art. 10 del regolamento comunale sul decentramento sono, comunque, pervenuti:

- Parere favorevole della VIII Circoscrizione *Libertà – Marconi – S.Girolamo – Fesca*, acquisito con nota prot. n. 12342 del 19.01.2010;
- Parere favorevole della VII Circoscrizione “*Madonnella*”, acquisito con nota 29180 del 04.02.2010;
- Parere favorevole della I Circoscrizione “*S. Spirito – Palese*”, acquisito con nota prot. n. 56359 del 03.03.2010;
- **RITENUTO** da parte dell’Assessorato all’Ambiente di non accogliere il citato emendamento proposto dalla II Circoscrizione, in quanto lo stesso determinerebbe una violazione del principio di non discriminazione e di parità di trattamento rispetto alle altre Circoscrizioni. Si evidenzia che, ogni qualvolta, viene segnalata una situazione di rischio per la salute pubblica o l’ambiente, la Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità assicura un intervento tempestivo avvalendosi del supporto tecnico di Arpa, nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni (art.11, co 1 bozza regolamento) finalizzato alla verifica dei limiti stabiliti dalla legge per i campi elettromagnetici.
- **VISTO** il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare come da scheda allegata;

### **DELIBERA**

**1) APPROVARE**, per tutto quanto in narrativa indicato, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il “Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz e per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici”;

**2) DARE ATTO** che con l’approvazione del Regolamento di cui al precedente punto 1) s’intende abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 19.03.2001;

**3) PROVVEDERE** - ai fini conoscitivi dell’atto - alla pubblicazione del presente provvedimento, ad esecutività acquisita, sul sito istituzionale del Comune ([www.comune.bari.it](http://www.comune.bari.it)) nella sezione riservata ai regolamenti comunali;

**4) TRASMETTERE**, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, copia del presente provvedimento ai Gestori della Telefonia Mobile (H3G; Telecom Italia S.p.A; Vodafone Omnitel S.p.A; Wind Telecomunicazioni S.p.A; Linkem S.p.A;), al Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale per la Puglia e Basilicata, alla Regione Puglia - Settore Ecologia, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica e D.A.P. di Bari, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ASL BA, alla Ripartizione Urbanistica e Edilizia Privata, alla Ripartizione Edilizia Pubblica e all’U.R.P.

## **Esito Votazione**

*Il Consiglio Comunale,*

**con n. 32 presenti, come da scheda allegata, di cui:**

**n. 24 favorevoli ( Michele Emiliano, Pietro Albenzio, Antonio Bisceglie, Salvatore Campanelli, Roberto Carbone, Giuseppe Cascella, Andrea Dammacco, Francesco De Carne, Giuseppe De Santis, Michele Durante, Marco Emiliano, Nicola Frivoli, Luigi Fuiano, Pierluigi Introna, Fabio Ladisa, Massimo Maiorano, Antonio Mariani, Emanuele Martinelli, Maria Maugeri, Giancarlo Mongelli, Giuseppe Muolo, Carlo Paolini, Pietro Petruzzelli, Angelo Tomasicchio)**

**n. 0 contrari**

**n. 8 astenuti ( Domenico Cea, Angelo Delle Fontane, Pasquale Di Rella, Pasquale Finocchio, Marcello Gemmato, Filippo Melchiorre, Romeo Ranieri, Domenico Sciacovelli)**

*approva la proposta*





**Esito votazione  
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

*Il Consiglio Comunale,*

**con n. 30 presenti, come da scheda allegata, di cui:**

**n. 23 favorevoli ( Michele Emiliano, Pietro Albenzio, Antonio Bisceglie, Salvatore Campanelli, Roberto Carbone, Giuseppe Cascella, Andrea Dammacco, Francesco De Carne, Giuseppe De Santis, Michele Durante, Marco Emiliano, Nicola Frivoli, Luigi Fuiano, Pierluigi Introna, Fabio Ladisa, Antonio Mariani, Massimo Maiorano, Maria Maugeri, Giancarlo Mongelli, Giuseppe Muolo, Carlo Paolini, Pietro Petruzzelli, Angelo Tomasicchio)**

**n. 0 contrari**

**n. 7 astenuti ( Pasquale Di Rella, Domenico Cea, Angelo Delle Fontane, Pasquale Finocchio, Marcello Gemmato, Domenico Sciacovelli, Romeo Ranieri,)**

NON APPROVA la immediata eseguibilità della proposta.

Deliberazione n. 21 del 28/03/2011 avente ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0HZ E 300GHZ PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI. APPROVAZIONE. AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE DELLA DELIBERA SONO PRESENTI, OLTRE AL SINDACO, I SEGUENTI N. 31 CONSIGLIERI COMUNALI:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>PARTITO DEMOCRATICO</b> | <b>11</b> |
| BISCEGLIE                  | X         |
| CARBONE                    | X         |
| DE CARNE                   | X         |
| DE SANTIS                  | X         |
| DI RELLA                   | X         |
| FUJANO                     | X         |
| MAIORANO                   | X         |
| MARTINELLI                 | X         |
| MAUGERI                    | X         |
| MUOLO                      | X         |
| PETRUZZELLI                | X         |
|                            |           |
| <b>EMILIANO PER BARI</b>   | <b>8</b>  |
| BRONZINI                   |           |
| CAMPANELLI                 | X         |
| CASCELLA                   | X         |
| DURANTE                    | X         |
| EMILIANO                   | X         |
| MARIANI                    | X         |
| PAOLINI                    | X         |
| SANTACROCE                 |           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>ITALIA DEI VALORI</b> | <b>3</b> |
| PIRRO                    |          |
| TOMASICCHIO              | X        |
| GIAMPAOLO                |          |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>SINISTRA PER BARI</b> | <b>2</b> |
| INTRONA                  | X        |
| LAFORGIA                 |          |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>REALTA' PUGLIESE</b> | <b>2</b> |
| ALBENZIO                | X        |
| LADISA                  | X        |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>MOD.PER EMILIANO</b> | <b>1</b> |
| DAMMACCO                | X        |

|            |          |
|------------|----------|
| <b>DPC</b> | <b>1</b> |
| FRIVOLI    | X        |

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>SINDACO</b> | <b>X</b> |
|----------------|----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>GRUPPO A.P.I.</b> | <b>3</b> |
| RADOGNA              |          |
| MONGELLI             | X        |
| SCIACOVELLI N.       |          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Popolo delle Libertà</b> | <b>10</b> |
| CEA                         | X         |
| DELLE FONTANE               | X         |
| DI CAGNO ABBR.              |           |
| FINOCCHIO                   | X         |
| GEMMATO                     | X         |
| MELCHIORRE                  | X         |
| MELELEO                     |           |
| MONTELEONE                  |           |
| POSCA                       |           |
| SCIACOVELLI D.              | X         |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>LISTA SIMEONE</b> | <b>2</b> |
| LOIACONO             |          |
| RANIERI              | X        |
|                      |          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>PUGLIA PRIMA DI TUTTO</b> | <b>2</b> |
| LACOPPOLA                    |          |
| MATARRESE                    |          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>GRUPPO MISTO</b> | <b>1</b> |
| D'ADDARIO           |          |

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 "Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"  
 (dr. Riccardo Marinelli)



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
 (Dott. Mario D'Amelio)



Deliberazione n. 21 del 28/03/2011 avente ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0HZ E 300GHZ PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI. APPROVAZIONE. AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE PER L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' SONO PRESENTI, OLTRE AL SINDACO, I SEGUENTI N. 29 CONSIGLIERI COMUNALI, DI CUI N. 23 FAVOREVOLI E 7 ASTENUTI:

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>PARTITO DEMOCRATICO</b> | <b>11</b> |
| BISCEGLIE                  | X         |
| CARBONE                    | X         |
| DE CARNE                   | X         |
| DE SANTIS                  | X         |
| DI RELLA                   | X         |
| FUIANO                     | X         |
| MAIORANO                   | X         |
| MARTINELLI                 |           |
| MAUGERI                    | X         |
| MUOLO                      | X         |
| PETRUZZELLI                | X         |
|                            |           |
| <b>EMILIANO PER BARI</b>   | <b>8</b>  |
| BRONZINI                   |           |
| CAMPANELLI                 | X         |
| CASCELLA                   | X         |
| DURANTE                    | X         |
| EMILIANO                   | X         |
| MARIANI                    | X         |
| PAOLINI                    | X         |
| SANTACROCE                 |           |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>ITALIA DEI VALORI</b> | <b>3</b> |
| PIRRO                    |          |
| TOMASICCHIO              | X        |
| GIAMPAOLO                |          |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>SINISTRA PER BARI</b> | <b>2</b> |
| INTRONA                  | X        |
| LAFORGIA                 |          |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>REALTA' PUGLIESE</b> | <b>2</b> |
| ALBENZIO                | X        |
| LADISA                  | X        |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>MOD.PER EMILIANO</b> | <b>1</b> |
| DAMMACCO                | X        |

|            |          |
|------------|----------|
| <b>DPC</b> | <b>1</b> |
| FRIVOLI    | X        |

|                |          |
|----------------|----------|
| <b>SINDACO</b> | <b>X</b> |
|----------------|----------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>GRUPPO A.P.I.</b> | <b>3</b> |
| RADOGNA              |          |
| MONGELLI             | X        |
| SCIACOVELLI N.       |          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Popolo delle Libertà</b> | <b>10</b> |
| CEA                         | X         |
| DELLE FONTANE               | X         |
| DI CAGNO ABBR.              |           |
| FINOCCHIO                   | X         |
| GEMMATO                     | X         |
| MELCHIORRE                  |           |
| MELELEO                     |           |
| MONTELEONE                  |           |
| POSCA                       |           |
| SCIACOVELLI D.              | X         |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>LISTA SIMEONE</b> | <b>2</b> |
| LOIACONO             |          |
| RANIERI              | X        |
|                      |          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>PUGLIA PRIMA DI TUTTO</b> | <b>2</b> |
| LACOPPOLA                    |          |
| MATARRESE                    |          |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>GRUPPO MISTO</b> | <b>1</b> |
| D'ADDARIO           |          |

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA:  
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"  
(ca. Riccardo Martinelli)



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Mario D'Amelio)





## COMUNE DI BARI

Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

### **Art. 1**

#### *Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi della Legge n. 36 del 2001, “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, nonché della legge regionale n. 5 del 2002 e del Regolamento regionale n. 14 del 2006 e disciplina l’installazione, la localizzazione ed il monitoraggio degli impianti di telefonia mobile e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti essenziali finalità:
  - a) assicurare il corretto e razionale insediamento urbanistico degli impianti di cui all’art. 3, comma 1, lett. h), i) ed l) della L. n. 36/2001, attraverso la pianificazione e la concertazione con i gestori;
  - b) tutelare la popolazione dai rischi derivanti dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, in ossequio al principio di precauzione di cui all’art. 174, paragrafo 2, del Trattato U.E. e dell’art. 301 D.Lgs. n. 152/2006, nonché al principio di prevenzione di cui all’art. 304 D.lgs. n. 152/06.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si assumono le definizioni contenute nella Legge n. 36/2001 e della L.R. Puglia n. 5/2002.

### **Art. 2**

#### *Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici*

1. Il Comune adotta tutte le azioni, misure ed accorgimenti necessari al fine di ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici secondo i principi di precauzione, di perequazione ed uniformità nell’accesso ai servizi sul territorio, nonché al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente e sul paesaggio, anche mediante eventuali interventi di risanamento, salvaguardando nel contempo la qualità dei servizi di telecomunicazione in relazione agli obblighi di concessione e licenza.
2. I gestori degli impianti debbono presentare, ai fini dell’installazione di nuovi impianti, le migliori soluzioni tecniche praticabili al momento della richiesta, in conformità al principio delle migliori tecnologie disponibili e dello sviluppo sostenibile di cui all’art. 3 *quater* D.Lgs.n. 152/2006.
3. Il Comune adotta misure per l’incentivazione, anche finanziaria, del ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale.

### **Art. 3**

#### *Obiettivi di qualità*

1. Nella individuazione dei siti per l’installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l’obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l’esposizione della popolazione ai

campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

2. Nella progettazione e nella realizzazione di nuovi impianti, nonché nell'adeguamento di quelli esistenti, la minimizzazione del valore del campo elettromagnetico va perseguita, compatibilmente con la qualità del servizio, attuando, in fase di progetto, soluzioni da valutarsi in relazione al caso concreto, sfruttando, per esempio, le caratteristiche intrinseche del sistema radiomobile (BTS PC e DTX) per le SRB, tale da irradiare la potenza esclusivamente necessaria per garantire la qualità del servizio.

3. All'interno degli abitati debbono evitarsi concentrazioni eccessive di impianti e di campi elettromagnetici e, in ipotesi di coubicazione, gli impianti, preferibilmente, non debbono superare il numero di due per ciascuna localizzazione.

4. All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

5. L'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 D.lgs. n. 285/1992, salvo comprovate, documentate ed indifferibili esigenze di servizio.

#### **Art. 4**

#### *Pianificazione Comunale*

1. L'installazione e la modifica di impianti di telecomunicazioni sono subordinate alla preventiva pianificazione comunale di settore, secondo i criteri indicativi di cui ai paragrafi "F" e "G" del Regolamento regionale n. 14 del 2006.

2. La pianificazione, in ogni caso, è informata al principio della concertazione tra il Comune e i gestori per la predisposizione di adeguati piani di sviluppo delle reti, nel rispetto dei livelli di esposizione consentiti dalla legge, che tengano in particolare conto della eventuale presenza, nell'area di interesse di siti di proprietà pubblica per le installazioni, ove tecnicamente possibile, nonché dell'esigenza di garantire perequazione ed uniformità nell'accesso ai servizi.

3. I soggetti gestori di impianti, ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 5/2002, presentano al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti che contiene la mappatura completa delle aree interessate dalle istanze per l'installazione di nuovi impianti.

4. I gestori titolari delle licenze UMTS e già titolari di licenze ETACS, GSM, DOS, dovranno sviluppare il piano di copertura UMTS utilizzando prioritariamente i siti dagli stessi già legittimamente occupati sul territorio comunale. Inoltre dovranno tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.

5. I gestori devono individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con la rilocalizzazione nei siti alternativi indicati dal Comune concordando con il gestore, ove

necessario, forme di agevolazione nel contesto della disciplina pattizia regolante l'uso del suolo pubblico.

6. Il Comune valuta i programmi proposti dai gestori e provvede ad adottare il Piano di Installazione comunale, individuando le proprietà immobiliari del Comune o le zone ritenute idonee per la localizzazione degli impianti.

7. Il Comune, in presenza di proposte di installazione di impianti in ambiti caratterizzati da particolare densità abitativa, dalla presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dalla sussistenza di comprovati interessi storico- architettonici e paesaggistico-ambientali, valuta congiuntamente e concorda con le parti interessate possibilità localizzative alternative che comunque si rivelino idonee rispetto a comprovate esigenze tecniche dei gestori del servizio.

8. In caso di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune può richiedere ed eventualmente imporre ai gestori di adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche (co-siting), per garantire la razionale distribuzione degli impianti e contenerne l'impatto, a condizione che la sommatoria dei contributi delle emissioni resti contenuta nel rispetto dei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

9. Le concessioni di aree comunali all'interno del Piano di Installazione Comunale sono regolate da apposita convenzione con la quale si prevede la corresponsione di un canone annuale, calcolato tenendo conto dei prezzi di mercato, da impiegarsi per lo svolgimento delle campagne di controllo e monitoraggio o per la divulgazione di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico.

10. Il Comune rigetta le domande in contrasto con le prescrizioni del Piano di installazione comunale.

## **Art. 5**

### *Valutazione Ambientale strategica*

1. Il Piano di installazione comunale è sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 152 del 2006. La Valutazione è integrata nell'ambito del procedimento di adozione del Piano di Installazione Comunale.

2. Nel caso in cui il Piano comporti unicamente l'impiego di piccole aree del territorio comunale oppure qualora si tratti di modifiche e aggiornamenti minori del Piano stesso, si procede alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **Art. 6**

### *Procedimenti autorizzatori*

**1. L'installazione degli impianti di cui al presente regolamento nonché la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi è disciplinata dagli articoli 86 e seguenti del D.lgs. n. 259 del 2003, e dalle disposizioni di cui al Regolamento regionale n. 14 del 2006, paragrafo "A. – Procedure autorizzative".**

**2. Il soggetto che richiede il rilascio dell'autorizzazione o che presenta la DIA per impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 watt, deve produrre, contestualmente all'istanza, la documentazione di cui all'allegato A o B al presente Regolamento.**

**Inoltre, il soggetto deve produrre la seguente documentazione:**

- a) copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
  - b) copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la società richiedente il titolo autorizzatorio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto;
  - c) dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità ai sensi della L. 46/1990 e del d.m. poste e telecomunicazioni 314/1992;
  - d) certificazione per il rispetto della legge quadro sull'inquinamento acustico rilasciata da tecnico competente, ai sensi della L. n. 447/1995;
  - e) atto di impegno alla corretta manutenzione del sito e al ripristino dello stato dei luoghi dopo la disattivazione dell'impianto.
3. L'omessa produzione, in sede di presentazione della domanda, anche di uno solo dei documenti da allegare ai sensi del precedente comma, comporta la reiezione della domanda medesima, salvo in casi di mere irregolarità sanabili su richiesta dell'ufficio.
4. Il titolo autorizzatorio sostituisce a tutti gli effetti il titolo edilizio di cui al DPR. n. 380/2001.
5. L'installazione degli impianti provvisori è autorizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo "A.4." del regolamento regionale n. 14 del 2006.
6. L'installazione dei microimpianti è autorizzata nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo "A.5." del regolamento regionale n. 14 del 2006.

#### Art. 7

##### *Messa in esercizio dell'impianto*

1. Ultimati i lavori di installazione dell'impianto autorizzato, il gestore comunica immediatamente al Comune l'effettiva data di entrata in esercizio dell'impianto.
2. Alla comunicazione di cui al comma precedente deve essere allegata la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 Luglio 2003 o dall'eventuale normativa di settore successiva.
3. Il gestore ottempera poi agli obblighi ulteriori previsti dal Regolamento regionale n. 14 del 2006, paragrafo "A.3", ai fini del rilascio del certificato di conformità post-attivazione.

#### Art. 8

##### *Divieti*

1. E' in ogni caso vietata l'installazione degli impianti nelle aree, sulle strutture e sugli edifici indicati all'art. 10 comma 1 L.R. n. 5 del 2002, quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole, asili nido.
2. In corrispondenza di edifici ed aree adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore al giorno gli impianti non possono superare i limiti prescritti nell'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 ovvero dalla eventuale successiva normativa di settore.
3. La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a regime di tutela soggiace alla preventiva acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso previsti dall'ordinamento da parte degli Enti preposti e alle condizioni e/o prescrizioni ivi eventualmente apposte.



## Art. 9

### *Collaborazione all'aggiornamento del catasto regionale*

1. Ai fini di cui all'art. 11 della L.R. Puglia n. 5/2002 e al Regolamento regionale n. 14 del 2006, paragrafo "E", il Comune collabora alla formazione e all'aggiornamento del catasto regionale.
2. I gestori sono tenuti a comunicare al Comune e ad ARPA ogni variazione di proprietà degli impianti o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro dismissione ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

## Art. 10

### *Obblighi normativi e compatibilità generali*

1. Gli impianti di cui al presente regolamento, in tutte le fasi di progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, sono soggetti all'osservanza delle disposizioni generali in materia ed in particolare delle seguenti disposizioni normative: L. 46/90, DPR 447/91, L. 818/84, DPR 547/55, D.Lgs. 81/2008, DM n. 314/1992, L. 447/95 e D.P.C.M. 8 luglio 2003, e comunque della vigente normativa di settore. Inoltre, tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, nel rispetto del D.Lgs. n. 285 del 1992.
2. Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque dovrà essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.
3. Ogni impianto deve essere adeguatamente protetto ai fini di rendere il sito inaccessibile agli estranei e deve rispettare le norme di sicurezza vigenti.

## Art. 11

### *Vigilanza e controllo*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune, che si avvale del supporto tecnico dell'ARPA, nonché degli Ispettori territoriali del Ministero delle Comunicazioni nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni di legge.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli con cadenza almeno annuale.
3. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dal DPCM 8 luglio 2003 o dalla successiva normativa di settore ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto specificati dal gestore al momento della richiesta del titolo edilizio.
4. In caso di superamento dei limiti di esposizione il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C dello stesso DPCM.
5. Per i siti non a norma si applicano, inoltre, le disposizioni di cui ai paragrafi "D1 – Riduzione a conformità" e "D2 – Piani di risanamento" del Regolamento regionale n. 14 del 2006.
6. Per gli impianti radiotelevisivi per i quali si riscontri il ricorrente superamento dei limiti di cui all'art. 4 L. n. 36/2001 il Comune, entro quindici giorni dall'ultimo accertamento, chiede alla

Regione di attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale n. 14 del 2006, paragrafo "D2", commi 4 e seguenti, per il trasferimento degli impianti stessi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 28 comma 7 del D.Lgs. n. 177/2005.

## **Art. 12**

### *Sanzioni*

1. Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art.13 della L.R. Puglia n.5/2002 nonché quello di cui all'art. 15 della Legge n. 36/2001 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative, che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.
2. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'Amministrazione Comunale per la gestione delle attività di vigilanza e controllo.

## **Art. 13**

### *Disposizioni transitorie e finali*

1. I procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni nello stesso contenute.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.
3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:  
**A) Modello A** – Istanza di autorizzazione – conforme all'allegato n. 13 del D. Lgs n.259 del 01 agosto 2003;  
**B) Modello B** - DIA – conforme all'allegato n. 13 del D. Lgs. n.259 del 01 agosto 2003.
4. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il regolamento comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale del 19.3.2001, n. 79.

## **ALLEGATO A**

### *Modello A*

#### *Istanza di autorizzazione*

Il sottoscritto ...

nato a ..... il .....

residente a ..... via ..... n. ....

nella sua qualità di..... della Società .....

con sede in via ..... n. ....

Chiede il rilascio dell'autorizzazione alla installazione dell'impianto di seguito descritto dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato. La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni,

nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Descrizione del terreno circostante.

- Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:
- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

- Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

(Si vedano in calce gli allegati richiesti per una descrizione più dettagliata).

Stime del campo generato.

Presentare i risultati ottenuti con le modalità di simulazione numerica specificate nel seguito.

Tali risultati dovranno essere forniti, alternativamente, in una delle due forme seguenti: volume di rispetto, ovvero la forma geometrica in grado di riassumere in modo grafico la conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36.

Allo scopo si raccomanda di utilizzare la definizione di volume di rispetto, o in alternativa quella di isosuperficie 3D, contenute nella "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza" [Guida CEI 211-10].

Nel caso in cui volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto alle soglie usate) per posizioni accessibili alla popolazione con tempi di permanenza superiore a 4 ore dovranno essere fornite le curve isocampo rispetto ai punti di criticità per le stesse soglie.

Stima puntuale dei valori di campo nei punti dove si prevede una maggiore esposizione della popolazione (max. 10 punti/sito).

Per questi ultimi occorre:

- evidenziare accuratamente e chiaramente sulle planimetrie a disposizione le posizioni accessibili alla popolazione (specificando se i tempi di permanenza siano maggiori o minori di 4 ore);
- effettuare una campagna di misure del campo elettromagnetico di fondo presente (è possibile riferirsi alla "Norma CEI 211-7 - Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300 GHz", con riferimento all'esposizione umana).

La scelta tra i due formati sopra descritti rimane a discrezione dell'operatore, secondo quanto riportato nella Guida CEI già citata.

In entrambi i casi (volume di rispetto o calcolo puntuale), le valutazioni sopra indicate dovranno comprendere la stima del fondo ambientale, al fine di ottenere il campo elettrico complessivo.

Modalità di simulazione numerica.

Specificare l'algoritmo di calcolo con il quale si sono eseguite le stime di campo; dovrà essere specificata l'implementazione dell'algoritmo utilizzato o, qualora il software sia di tipo commerciale, il nome del programma, nonché la versione e la configurazione utilizzata.

Indicare la conformità del programma di calcolo alle prescrizioni CEI, non appena emanate.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).
- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/E0).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

- Specificare se il nuovo impianto utilizzi un sistema di antenne già in esercizio per altre emittenti (n-plexing). In questo caso il parere sanitario sarà soggetto alla valutazione complessiva di tutto l'impianto.

- Planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto, su scala 1:500.

- Dichiarazione della potenza fornita a connettore d'antenna del sistema irradiante.

- In caso di più frequenze di emissione tali dati vanno rilasciati per ogni frequenza.

Mappe del territorio circostante all'impianto.

- Stralcio del PRG con scala non superiore a 1:2.000 (con indicazione delle abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda, specificando i numeri di piani fuori terra di ognuno, nonché dei luoghi di pubblico accesso);

- Mappe catastali con scala non superiore a 1:2.000, con indicazione del punto di installazione e riportante la zona circostante con un raggio di almeno 300 metri intorno all'impianto;

- Stralcio ubicativo con scala non superiore a 1:2.000 con indicazione delle curve di livello altimetriche;

- Tutte le suddette mappe dovranno contenere l'indicazione del Nord geografico.

- Nel contempo, il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi, Rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

"l'impianto, sulla base della stima del campo generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36.

- A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Firma.

## **ALLEGATO B**

### *Modello B*

*Denuncia di inizio attività (per impianti con potenza in antenna inferiore a 20 watt);*

Il sottoscritto .....

nato a ..... Il .....

residente a ..... via n. ....

nella sua qualità di..... della Società .....

con sede in ..... via .. n. ....

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

- Posizionamento degli apparati.

- Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

- La posizione dovrà essere corredata di coordinate geografiche con approssimazione al secondo di grado o a sue frazioni, nonché dell'indirizzo completo di numero civico se assegnato, e di ogni eventuale altra indicazione per l'individuazione del sito.

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto.

Si enumerino in modo dettagliato, completo e privo di ambiguità tutte le caratteristiche radioelettriche dell'impianto trasmittente.

Allega alla presente istanza

- Scheda tecnica dell'impianto, con indicati frequenza, marca e modello di antenna installata, altezza del centro elettrico, guadagno in dBi, direzione di massimo irraggiamento dell'antenna riferita al nord geografico ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico).

- Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado da 0° a 360°, l'attenuazione in dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo  $E/E_0$ ).
- Indirizzo completo dei seguenti dati: comune, via e numero civico o foglio mappale con coordinate UTM della dislocazione dell'impianto.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

FAVOREVOLE

Bari, 25/03/2010

Il responsabile  
(Vincenzo Campanaro)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Bari,

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Bari,

()



## **CITTA' DI BARI**

### **CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE**

N. 2011/00021

del 28/03/2011

**OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0HZ E 300GHZ PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI. APPROVAZIONE.**

#### **SCHEMA TECNICA**

**TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.**

**PARERE TECNICO: Positivo FAVOREVOLE**

**VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

**PARERE CONTABILE:**

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000.**

**ANNOTAZIONI :**

**Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI LEGGE.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**(Mario D'Amelio)**

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 19/04/2010 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";





COMUNE DI BARI  
Proposta di Deliberazione  
2010/250/00002



**Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene**  
**Settore Tutela dell'Ambiente**

Data Redazione Proposta: 15/03/2010  
Assessore Proponente: Michele Emiliano  
Altri Settori:

Estensore: Dott.ssa BUSANO Serafina  
Responsabile Proponente: Vincenzo Campanaro

**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0HZ E 300GHZ PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI. APPROVAZIONE.

| Responsabili procedimento | Data Visto                 |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Dirigenti</b>          | <b>Data Firma Digitale</b> |
| Vincenzo Campanaro        | 25/03/2010                 |
| <b>Assessori</b>          | <b>Data Firma Digitale</b> |
| Michele Emiliano          | 09/04/2010                 |

*La CC nella seduta del 19-4-2010: L  
al Consiglio Comunale.*

SEGRETARIA GENERALE  
Ufficio Consiglio Comunale


Ricevuto il 20-4-2010

L'IMPIEGATO  
*Carbone*


La 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 03.05.2010  
esprime il seguente parere:  
Il Presidente Cons. Mongelli e i Consiglieri Petruzzelli e Radogna  
esprimono parere favorevole.  
Il Vice Presidente Cons. Finocchio si riserva di esprimere il proprio parere  
nel corso del dibattito consiliare.

Il Segretario Verbalizzante  
Istruttore Direttivo Amministrativo

Prudenza Bellomo



Il Presidente di Commissione  
Giancarlo Mongelli.



*Allegato - Com. Res. e Ad. Regolamento*



COMUNE DI BARI  
Proposta di Deliberazione  
2010/250/00002

**Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene  
Settore Tutela dell'Ambiente**

Data Redazione Proposta: 15/03/2010  
Assessore Proponente: Michele Emiliano  
Altri Settori:

Estensore: Dott.ssa BUSANO Serafina  
Responsabile Proponente: Vincenzo Campanaro

**OGGETTO:** REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVI OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 0HZ E 300GHZ PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI. APPROVAZIONE.

| Responsabili procedimento | Data Visto                 |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>Dirigenti</b>          | <b>Data Firma Digitale</b> |
| Vincenzo Campanaro        | 25/03/2010                 |
| <b>Assessori</b>          | <b>Data Firma Digitale</b> |
| Michele Emiliano          | 09/04/2010                 |

*La P.C. nella seduta del 19-4-2010: P.  
al Consiglio Comunale.*

SEGRETERIA GENERALE  
Ufficio Consiglio Comunale

Ricevuto il 20-4-2010

L'IMPIEGATO  
*Carbone*



**Comune di Bari**

**COMMISSIONE SPECIALE NON PERMANENTE  
"Revisione e adeguamento Regolamenti"**

*Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2010, formalmente convocata per le ore 12,30, presso la Sala delle Commissioni del Palazzo di Città, via Cairoli, 2, 1° piano, si è riunita la Commissione Consiliare Speciale non Permanente "Revisione e adeguamento Regolamenti"*

*Assiste la segretaria, sig.ra Rosanna Sanseverino*

*Alle ore 12.30 il Presidente pro tempore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.*

*La Commissione invita la segretaria a rimettere al Consiglio Comunale il "Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0hz e 300Ghz per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici", essendo già decorsi i termini.*


*I lavori si chiudono alle ore 13.00.*

La Segretaria

Rosanna Sanseverino

Il Presidente pro tempore

Angelo Tomasichio





DELIBERAZIONE N. 21 DEL 28/03/2011  
DIBATTITO

**Presidente**

Passiamo quindi alla trattazione del punto ex 7 ovvero: **Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 hertz e 300 gigahertz, per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Approvazione.**

La proposta porta la firma del Sindaco, che è invitato ove lo voglia a relazionare. Sindaco le chiedo scusa, ma stiamo trattando il Regolamento per gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, se lei non vuole relazionare potrebbe farlo al suo posto la collega delegata.

Sindaco

Chiedo scusa ma tanto per essere chiari il Sindaco durante il Consiglio comunale è costretto, per consentire al Consiglio di lavorare, a fare tutto un lavoro con il pubblico perché abbiamo creato un meccanismo del tutto perverso nel quale, anziché chiedere appuntamenti normali, coloro che hanno desiderio di parlare col Sindaco vengono il giorno del Consiglio comunale, diciamo in maniera più o meno evidente propongono la questione ai Consiglieri, i Consiglieri si avvicinano al Sindaco, stabiliamo delle relazioni, scambiamo i numeri di telefono, io poi vado di là a parlare con loro, e naturalmente non posso stare qui con voi. Il meccanismo devo dire non funziona, perché molti di loro in realtà hanno parlato con me 50, 60, 70, 80 volte, solo che evidentemente pensano che con la vostra intermediazione la posizione del Sindaco possa cambiare. Questo ovviamente è avvenuto raramente, è avvenuto ma è avvenuto raramente.

Quindi voglio anche dire che questo modo ..., tenuto conto che io cammino a piedi, chiunque mi trova, il mio numero di telefono se volete ve lo do pure, in televisione ormai è quello da sempre, ce l'hanno tutti, e purtroppo capita che anche durante i Consigli comunali, appena dato il numero uno poi, come avevo fatto di recente, qualcuno provi a vedere se è il numero vero, perché molti non ci credono che io do il mio numero di telefono pur di risolvere qualche questione.

Ora veniamo quindi alla delibera che ci riguarda. Si tratta del Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in definitiva il Regolamento che tende a minimizzare il cosiddetto fenomeno dell'inquinamento elettronico. Il Comune di Bari ha ovviamente predisposto gli atti sulla base dell'istruttoria condotta dalla ripartizione della tutela dell'ambiente e ha ovviamente licenziato il Regolamento in questione, che per motivi ovvii si articola – ve li racconto se volete – vediamo di quanti articoli, di tredici articoli e due allegati, gli allegati sono l'istanza di autorizzazione evidentemente all'installazione di questi impianti e il modello B alla denuncia di inizio attività per gli impianti con una potenza in antenna inferiore a 20 watt.

Naturalmente, come voi sapete, oltre che essere esperto di allargamento di strade e di lavori pubblici, sono anche un esperto di elettronica - ovviamente sto scherzando - e potrei dunque tediare voi tentando di spiegarvi il contenuto tecnico del Regolamento, ma sono certo che la vostra gentilezza mi consentirà di dare per letto l'articolato. Giusto? Vi ringrazio di cuore.

Presidente

Grazie. Prego collega Maugeri.

Cons. Maugeri

Grazie Presidente, solo per intervenire dicendo che questo Regolamento appunto attende da un po' di tempo all'ordine del giorno ed è un Regolamento, come ha detto appunto il Sindaco, molto veloce, nel senso che consta appunto solo di dodici articoli, e il Regolamento da parte degli enti locali, questo relativo a questo argomento, non è altro che una necessità di carattere giuridico.

In che senso? Nel senso che questa materia, come sapete, ha la sua fonte in una legge nazionale, che è la legge quadro su queste questioni, che è la legge appunto 36. Da allora, cioè dal 2001, in cui è stata emanata questa legge nazionale, tutti i Comuni e le Regioni di conseguenza, anzi prima le Regioni e poi i Comuni, chiaramente si sono dovuti adeguare a questa legge quadro, questa legge quadro è stata anche in qualche modo osteggiata, perché per esempio in alcuni Comuni, anche qui a Bari all'inizio in quegli anni insomma si pensava che questa legge quadro non fosse proprio precisamente opportuna. Perché questo? Perché una legge statale che in qualche modo vincola le Regioni e i Comuni per quanto riguarda le questioni più importanti su questo tema, le questioni più importanti su questa tematica, come ben voi capirete, sono: quali sono i livelli

minimi a cui possiamo essere esposti in termini di inquinamento elettromagnetico e dove possiamo mettere queste antenne, cioè qual è il criterio con il quale queste antenne possono essere collocate sui nostri immobili, stiamo parlando di antenne di telefonia mobile in modo specifico. Anche se sia la legge nazionale, quella regionale e di conseguenza anche il nostro Regolamento è un Regolamento che fa anche degli accenni agli impianti invece, alle antenne radiofoniche ed anche televisive, che hanno un livello di inquinamento sicuramente più preoccupante rispetto alle antenne dei gestori di telefonia mobile.

Come ci siamo regolati in Italia e fino a questo momento anche nel Comune di Bari? Noi abbiamo già emanato nel 2001, o credo nel 2002, un Regolamento che si adeguava appunto a quella legge quadro 36 e abbiamo provato con quel primo Regolamento ad allargare le maglie della legge quadro, cioè a consentire un minimo di autonomia agli enti locali, per esempio stabilivamo in quel primo Regolamento che in alcuni casi, per esempio nei pressi di siti sensibili quali le scuole, quali appunto gli ospedali, gli asili ecc., tutti quei luoghi dove la gente soggiorna per più di quattro ore consecutive durante la giornata, quei luoghi dovessero essere in qualche modo tutelati in maniera diversa. Quindi noi nel nostro precedente Regolamento consentivamo delle deroghe a questa legge nazionale, sempre per quel principio di cautela che in qualche modo deve guidare sempre queste questioni, perché se è vero che la scienza ancora oggi, la scienza medica in modo particolare, ma credo che qualcosa di più ce la dirà poi anche il cons. Casella proprio in quanto medico, la scienza medica in questo momento non è in grado di collegare direttamente l'emissione dell'inquinamento elettromagnetico a delle malattie, per esempio di tipo leucemico oppure di tipo semplicemente cancerogeno, non c'è ancora un nesso causale tra una cosa e l'altra.

Ciò nonostante, noi proprio per il principio di cautela che guida non solo gli ambientalisti ma anche dovrebbe guidare tutte le Amministrazioni, avevamo previsto nel precedente Regolamento delle deroghe, cioè delle distanze più ampie rispetto proprio all'insediamento di queste antenne.

Bene, quel Regolamento purtroppo è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto proprio illegittimo rispetto alla legge quadro di cui vi dicevo prima, legge quadro del Governo nazionale allora e ora di Centrodestra, che appunto prevede che sia solo lo Stato a decidere quali siano le distanze, quale deve essere il limite di emissioni ecc.. Quindi sostanzialmente quel tentativo che il Comune di Bari aveva fatto con un Regolamento che andava oltre, che cercava di tutelare un po' di più, è stato dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato e noi ci siamo trovati oggi a dover ripresentare un nuovo Regolamento, e questa volta lo abbiamo fatto tenendo conto non solo della legge quadro 36 ma anche delle intervenute leggi regionali, in modo particolare l'ultimo Regolamento regionale della Regione Puglia del 2006.

Questo Regolamento regionale ci consente un passettino in più rispetto alla tutela, cioè per esempio prevede che, voi sapete che i gestori ogni anno sono tenuti proprio dalla legge a cui facevo riferimento prima a presentare le loro richieste di installazioni o di modifiche. I gestori poi vengono dall'Amministrazione, in questo senso l'Amministrazione è stata già nel precedente mandato protagonista attiva, e devo dire io approfitto anche di questa occasione per ricordare che i gestori di telefonia di questa città nonostante il fatto che la legge quadro gli consentirebbe di fare quello che vogliono perché appunto vi ho detto che è una legge a maglie molto larghe, ciò nonostante c'è stato veramente un grande senso di responsabilità, anche la buona volontà dei gestori che di anno in anno sono venuti a concertare il piano delle installazioni con la ripartizione ambiente e quindi con l'Amministrazione comunale. Questo ci aiuta perché, nonostante le maglie larghe della legge nazionale, noi di volta in volta chiediamo, direi – uso un termine non tecnico – amichevolmente ai gestori per esempio di localizzare alcune antenne in luoghi dove già c'è un sovraffollamento di antenne, chiediamo per esempio di effettuare quello che si chiama il cositing, cioè la possibilità che su un traliccio vadano a coabitare più di un gestore. In questo senso, senza innalzare le emissioni previste per legge, si diminuisce il numero sostanzialmente delle antenne.

Quindi questo lavoro di responsabilità e di collaborazione è andato avanti finora. Ora questo Regolamento che è alla vostra attenzione è già stato sottoposto non solo alle Circoscrizioni che in gran parte, sei su nove, tre credo non siano pervenuti, però sei su nove Circoscrizioni di Centrodestra e di Centrosinistra hanno dato il loro parere positivo, ma questo Regolamento ci consente rispetto al Regolamento del 2006 della Regione Puglia di sottoporre i piani di insediamento alla VAS, e questa vi dico è l'unica vera novità di questo Regolamento, perché poi sostanzialmente questo Regolamento, ripeto, adegua semplicemente la propria normativa alla legge quadro e alla legge regionale.

In questo senso sottoporre il piano di insediamento delle antenne a VAS, cioè a valutazione ambientale strategica, come previsto dalla Regione, ci tutela un po' di più perché è un controllo in più che noi diamo a questo piano ed eventualmente possiamo, ripeto, intervenire sempre nel senso della protezione della salute pubblica, poi questo è quello che guida sostanzialmente la nostra azione.

Quindi io avevo solo da dirvi questo, ci terrei molto ad approvare questo Regolamento perché i gestori, già allertati e già incontrati da parte della ripartizione ambiente, hanno già presentato il loro piano di insediamento per quest'anno, perché lo devono presentare entro il 31 marzo. Sarebbe bello se questo piano di insediamento presentato, avendo approvato questo Regolamento, potesse essere appunto sottoposto alla nuova normativa che è prevista in questo Regolamento, che sottopone il piano anche a valutazione ambientale strategica.

L'altra piccola novità di questo Regolamento, tutto il resto è precedente, è quella che per gli impianti radiotelevisivi, che voi sapete sono quelli più inquinanti e sono fra l'altro collocati in punti strategici della nostra città, sapete che abbiamo emittenti televisive in via Dante, ce ne abbiamo a Poggiofranco ecc., ora questo Regolamento – sempre prendendo spunto e quindi seguendo le indicazioni nazionali e regionali – prevede che le nuove antenne di telefonia, antenne telefoniche e radiofoniche, possano essere installate, anzi debbano essere installate fuori dal centro abitato, cioè questo finalmente per il futuro ci consentirà di non vedere più queste antenne nel centro abitato, perché mentre i gestori di telefonia hanno la necessità che le antenne siano nel centro abitato, difficilmente i cellulari, i nostri cellulari prenderebbero, avrebbero campo se le antenne fossero fuori dal centro abitato, mentre le televisioni e le radio possono avere le loro antenne fuori dal centro abitato senza avere alcun danno.

Questo ci consentirà in futuro di proteggere quelle aree dove metteremo le antenne radiofoniche e televisive, e impediremo nel futuro, tenete conto che questa materia è seguita sostanzialmente da quando c'è la legge quadro nazionale, dal settore urbanistico, perché l'installazione di un'antenna è equiparata ad una semplice autorizzazione urbanistica quindi loro hanno necessità di avere la Dia, come qualsiasi altra autorizzazione urbanistica.

Quindi, ripeto, le due novità importanti sono queste due, ci tutelano un po' di più, poi sarebbe interessante ragionare se magari i nostri parlamentari di destra e di sinistra si occupassero della legge quadro 36, magari andare a modificarla abbassando questa soglia dei 6 volt consentita dalla legge, questo forse ci permetterebbe di stare un po' più tranquilli per quanto riguarda la tutela della salute. Diversamente non possiamo fare altro che o approvare la legge esistente, o rinunciare ai nostri cellulari, che sarebbe una bella scelta da un punto di vista dell'idea, però sappiamo che la storia non torna indietro e quindi dobbiamo fare queste mediazioni, che sarà sempre più importante fare, però, rispetto alla tutela della salute, che è prioritaria anche rispetto all'uso del cellulare. Grazie.

Presidente  
Collega Cascella.

Cons. Cascella

Grazie signor Presidente, grazie signor Sindaco, Assessori e tutti i Consiglieri. Noi viviamo immersi nelle sorgenti elettromagnetiche di ogni genere, però queste sorgenti elettromagnetiche in realtà vengono da molto lontano, ponti radio, da fili di alta tensione. Noi adesso stiamo valutando quelle che sono, devono essere installate più vicine a noi.

Voglio fare riferimento in particolare all'art. 8 che cita questa delibera e dice che “è assolutamente divieto di installazione presso ospedali, case di cura, asili nido e scuole” e c'è un motivo perché l'art. 8 cita questo divieto. Primo: perché esistono negli ospedali e nelle case di cura moltissimi apparecchi elettromedicali, moltissime persone che possono avere pacemaker o strumenti elettromedicali che possono interferire sul loro funzionamento, quali possono essere anche i defibrillatori, monitor ecc..

E, secondo, perché negli asili nido e nelle scuole diciamo di prima infanzia esistono bambini che hanno un peso inferiore a quello dell'adulto, e questo potrebbe aumentare notevolmente l'assorbimento. Tenendo presente che il nostro organismo ha un traffico continuo di onde elettromagnetiche, basti pensare per esempio al funzionamento – e vedremo perché – del nostro cuore, il nostro cuore ha un punto, un Direttore d'orchestra che si chiama ritmo sinusale, che parte la sua contrazione e diffonde in tutto il cuore. Se esistono o partono altri Direttori d'orchestra, si formano le aritmie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha visto che in alcuni Comuni della Francia sono stati inserite delle linee ad alta tensione e in questi Comuni, inserite successivamente, in Francia, alcuni Comuni della Francia, ci sono stati più casi di aritmia rispetto alle altre parti del nostro...

Quindi importante è l'attenzione che viene data all'art. 8 della delibera. Poi per i concetti di prevenzione e di precauzione ci sarà il cons. Bisceglie che vi illustrerà su questo.



Per cui noi, alla luce di queste considerazioni e riflessioni, siamo pienamente d'accordo ad approvare questa delibera. Grazie.

Presidente

Grazie. Mi è stato preannunciato l'intervento del collega Bisceglie, ove voglia ha facoltà.

Cons. Bisceglie

Grazie Presidente, ringrazio ovviamente il cons. Cascella, con cui c'è stata un'intesa già di vecchia data, abbiamo già concordato che in effetti avremmo trattato l'argomento con la collaborazione che è dovuta nell'ambito sia consiliare che nell'ambito deontologico.

Per quanto riguarda il principio, diceva il collega, noi abbiamo nel Regolamento l'art. 1, in particolare il punto 2, il comma b), che cita due concetti che sono fondamentali, che sono alla base delle finalità del nostro Regolamento, cioè il concetto di precauzione e il concetto di prevenzione, sono due principi che apparentemente sono simili ma non è così, in quanto il concetto di prevenzione agisce su fattori di rischio certi, quindi quelli che vi sono, esiste una convalida diciamo dal punto di vista sperimentale, scientifico; invece il concetto di precauzione che è introdotto pure nel Regolamento fa riferimento a quelli che sono i rischi cosiddetti "ipotetici".

Questa discussione, che pare, può sembrare apparentemente banale, non lo è perché sul concetto di precauzione in particolare la storia è piuttosto lunga, io riprenderei sostanzialmente quello che è l'impegno assunto nel 1992 nella conferenza di Rio de Janeiro, in cui il concetto di precauzione fu così definito, cioè "l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive dirette a prevenire il degrado ambientale". Poi questo concetto di degrado ambientale fu esteso per quanto riguarda la salute umana animale e vegetale. Cioè sostanzialmente, quello che diceva anche il collega, noi in questo Regolamento facciamo propria una concezione piuttosto aperta, piuttosto avanzata del concetto di precauzione, che di fatto ci pone in una posizione estremamente attendista nei confronti dei rischi, e consente così di poter monitorare nel tempo e poter integrare con le nuove conoscenze scientifiche laddove eventuali ipotetici rischi dovessero trovare poi supporto sul piano della veridicità.

Questo fa sì sostanzialmente che laddove vi sia un evidente riscontro per quanto riguarda l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche, cioè ad elevata frequenza in tempi rapidi, quindi effetti diciamo cosiddetti acuti, invece con quello di precauzione noi staremo attenti a quelli che sono gli effetti a lungo termine e a bassa frequenza. Quindi sostanzialmente noi facciamo in modo che nel tempo la ricerca scientifica ci possa dare ulteriori elementi perché quelle che sono le convalide sperimentali, portino da quello che è il concetto di precauzione a quello che è il concetto invece di prevenzione.

Quindi io non posso che esprimere ovviamente la mia piena approvazione alla delibera in oggetto, anche perché è un passo avanti mi sembra di notevole rispetto, interesse e anche dal punto di vista tecnico, medico e scientifico è sicuramente all'avanguardia per quanto riguarda il rispetto in particolare dell'ambiente, ma in questo caso della salute umana. Grazie.

Presidente

Prego collega Ranieri.

Cons. Ranieri

Solo un piccolo appunto per quanto attiene agli allegati da consegnare alle competenti ripartizioni per le installazioni di queste antenne. Leggo all'allegato b), quindi con la denuncia di inizio attività, che si potranno installare quegli impianti con potenza non inferiore a 20 watt, allora se la memoria storica non mi ha abbandonato in passato si potevano realizzare impianti con la denuncia di inizio attività con potenza inferiore a 6 watt. Quindi vedo almeno da questo allegato che è aumentata la possibilità di innalzare la potenza degli impianti mediante la trasmissione della modulistica con la denuncia di inizio attività. Allora se questo è conforme, se è una nostra scelta io appunto vorrei che venisse verificata almeno, se poi è una scelta conforme con la legge dello Stato allora diciamo mi sta bene. Solo questo appunto, perché chiaramente un conto è ricevere e approvare degli impianti con delle modulistiche diverse, quindi con degli atti maggiori da presentare alle ripartizioni, e un conto è presentare chiaramente una richiesta con una denuncia di inizio attività che è molto più semplice rispetto alla richiesta di autorizzazione.

Quindi se questo aumento di potenza facilita il gestore alla consegna e quindi alla messa in opera dell'antenna, se è conforme con la normativa dello Stato va bene, ma se non è conforme con quanto previsto per legge sarebbe opportuno diciamo verificare questo passaggio a che non ci siano delle incongruenze e a

che non si possa dare autorizzazioni con messa in opera di impianti che abbiano una potenza superiore rispetto a quello che veniva eseguito in passato, quindi è una verifica che deve fare, dovrebbe fare la ripartizione in merito.

Presidente

Collega Cea. Collega Ranieri ha terminato l'intervento, vero? Prego collega Cea.

Cons. Cea

Io volevo chiedere al Sindaco se mi conferma che esiste alla ripartizione urbanistica un Regolamento analogo per l'installazione delle antenne e per la regolamentazione dei campi elettromagnetici, ripeto Sindaco, cioè se la ripartizione urbanistica ha redatto ed è quindi nel possesso di un Regolamento specifico anch'esso in materia di elettromagnetismo. Quindi volevo chiedere se a lei fosse nota questa circostanza e se appunto questo Regolamento...

Sindaco

Per quanto mi riguarda non ne sono a conoscenza, e quindi non credo che ci sia, però...

Cons. Cea

Invece mi risulta che ci sia, anche perché siccome...

Sindaco

Allora fa gli indovinelli lei? No, per sapere.

Cons. Cea

No, no, non ho la certezza ma mi risulta.

Sindaco

No, perché se è un indovinello io ...

Cons. Cea

Bè se è un indovinello lei ha fatto una brutta figura perché ha risposto negativamente.

Sindaco

Ma guardi è possibile, perché come lei sa c'è solo una persona che sa sempre tutto, e noi lo apprenderemo al momento debito quando questa conoscenza verrà trasfusa dentro di noi in paradiso.

Cons. Cea

Va bè in paradiso, sapere se al Comune di Bari teneva queste antenne insomma, mi fermo in purgatorio qualche mese.

Sindaco

Quindi che cosa vuole sapere?

Cons. Cea

Volevo sapere se esiste...

Sindaco

L'unica cosa è che questo che stiamo esaminando ha avuto una concertazione anche con l'urbanistica, ma non mi risulta che esista un altro Regolamento.

Cons. Cea

Quindi non c'è un altro Regolamento, non esiste, nel modo più assoluto.

Sindaco

Quindi voglio capire poi chi ha vinto nel gioco degli indovinelli tra me e lei?

Cons. Cea

Io dico che lei ne è uscito un po'.., non troppo bene insomma, lei ha detto “no, non mi risulta, non so, ora vediamo”, suggerimenti a destra, a sinistra.

Sindaco

Ma posso farlo anche io questo gioco con voi o no?

Cons. Cea

Certamente, ma lei non può sapere tutto.

Sindaco

Comunque non mi risulta che ci sia questo Regolamento.

Cons. Cea

Va bene, perfetto, allora questo è importante, sapere che non esiste questo Regolamento, perché non esiste evidentemente una conflittualità nell'individuazione delle aree che potrebbero essere interessate. Però Sindaco le voglio sottoporre invece un passaggio che credo sia delicato, e lo sottopongo all'attenzione un po' di tutti i Consiglieri comunali. Mi è piaciuta l'esposizione medico-scientifica dell'amico Giusi Cascella, il quale naturalmente ci ha anche informato di ricerche che sono state fatte nel settore in Francia, con dei risultati particolarmente preoccupanti per certi versi.

Naturalmente anche l'amico Bisceglie questa sera ci ha noviziato e ci ha informato su quanto sia opportuna la prevenzione, però io vorrei parlare più che di questi che sono gli aspetti scientifici sui quali voi ci avete informato, e dei quali bene o male anche indirettamente lo apprendiamo attraverso i mass-media, chiaramente nel merito della delibera stessa, c'è un punto semplicemente a cui io, Sindaco, le chiedo un chiarimento, ed è quello che disciplina – se l'amico Ranieri mi dà la delibera che mi ha sottratto, col mio consenso naturalmente, Sindaco – dicevo è un punto che è quello che prevede in modo particolare la possibilità, per un verso pone il diniego, quindi il veto a che siano apposte installazioni su zone della città di particolare interesse, di particolare pregio, però poi rimette ad una sorta di discrezionalità che mi preoccupa, perché? Ci arrivo subito, dunque si regola: “all'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salvo l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico, alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con gli impianti di altri soggetti concessionari autorizzati, legittimamente operanti”.

Allora io voglio entra nel merito, allora l'art. 3, voglio entrare più nel dettaglio, ma per capirlo, per comprendere meglio la ratio di questa norma. Però voglio spostare l'attenzione su questioni che interessano in modo particolare oggi in questi giorni la nostra città, mi riferisco Sindaco alla problematica – ne discuteremo in Consiglio comunale – Regolamento sulle aree pubbliche, discuteremo naturalmente sull'installazione dei gazebo e sulla conflittualità che è esistita e che è venuta, è emersa in maniera eclatante, con la Sovrintendenza.

Allora io mi chiedo, per ipotesi, cosa si intende, che la città vecchia, il centro storico è escluso a priori dalla possibilità di installazioni, anche se sono microinstallazioni di antenne ecc.? Quindi devo ritenere, Sindaco, che debbano essere ritenute escluse quelle zone. E su quelle aree dove c'è il vincolo della Sovrintendenza mi pare di capire che non si debba nemmeno discutere, che non ci sia proprio la discrezionalità al di là della compatibilità con l'esistenza di altri impianti. Cioè vorrei capire come si colloca questa norma quando si parla all'interno di aree di particolare pregio storico...

Io vedo che lei già si è alzato perché ha voglia di parlare, le lascio la parola ancora perde il filo del discorso, mi vuole interrompere e poi riprendo io, come vuole lei Sindaco.

Sindaco

Per rispetto nei suoi confronti mi sono alzato.

Cons. Cea

No, non c'è bisogno, stia comodo, non si preoccupi.

Sindaco

Grazie.

Cons. Cea

Prego, si accomodi pure, prego. Dicevo, si parla quindi addirittura di aree interessate da regimi vincolistici, Sindaco, quindi vorrei che fosse chiarito a tutti noi che voteremo questa delibera che cosa si intende e come poi opererebbe il Comune, e che margini di discrezionalità avrebbe su questa vicenda, semplicemente questo è l'aspetto che secondo me forse è il più importante.

Sindaco

... l'art. 3 si informa al cosiddetto principio della riduzione del danno, cioè si parte dal presupposto, probabilmente motivato anche dal fatto che le emergenze scientifiche sulla dannosità delle onde elettromagnetiche ovviamente sono di natura probabilistica e non ancora del tutto definitive, o comunque questo è il criterio della legge nazionale, che evidentemente da questo punto di vista considera anche la particolare morfologia del territorio nazionale perché l'80% del territorio italiano è fatto di luoghi ove risiedono persone, che hanno elevatissimo valore storico architettonico.

Come lei sa l'Italia dispone probabilmente dell'80% del patrimonio storico architettonico del mondo e dunque, ove la norma fosse stata interpretata nel modo in cui lei teme, sarebbe stato impossibile nella gran parte del territorio nazionale utilizzare la telefonia mobile, il che evidentemente non era possibile. Rimane il fatto, però, che la legge nazionale effettivamente, e qui devo dire, se lei mi consente vorrei fare una piccola critica alla legge nazionale, consentirebbe in maniera del tutto teorica, proprio in applicazione di una norma simile all'art. 3, che quindi è stata ossequiosa dell'indirizzo nazionale, di installare anche una bruttissima antenna modello autostradale anche sul Colosseo, se fosse necessario e se ne sussistesse l'assoluta necessità.

Il che significa che, ringraziando Iddio, a Bari vecchia il problema più grosso probabilmente non è dato tanto dalle singole antenne per la telefonia mobile, quanto dal fatto che non abbiamo ancora trovato – ma questo è un altro Regolamento – la maniera nel guardarla dall'alto, di ridurre l'impatto delle antenne televisive, che sono davvero invece un problema che potrebbe essere ovviato con altri dispositivi, ma ne parleremo a tempo debito.

Dunque l'art. 3, sia pure devo dire in una forma diciamo ingegneristica, perché è evidente che questo è un italiano per addetti ai lavori, tenta di spiegare che si adeguerà nella sostanza l'intervento alla particolare necessità tecnica applicando il principio che in queste materia, anche quello dell'energia nucleare viene adoperato, si chiama riduzione del danno, cioè utilizzazione della tecnologia nella migliore delle maniere, secondo un principio di prudenza che corrisponderebbe, tra virgolette, a quello che il Codice Civile – per parlare di una cosa che noi forse comprendiamo meglio, almeno io e lei, cioè come se si trattasse di un'attività tra virgolette pericolosa, tipo gestione di esplosivi, dove ovviamente bisogna dimostrare, per evitare la responsabilità, di avere adottato in quel contesto la migliore delle possibilità di tutela della salute e del contesto storico-architettonico.

Quando si dimostra che non c'era altra possibilità e si entra nel campo di ciò che non era esigibile dal punto di vista tecnico, alla luce della scienza e della conoscenza di quel momento, cioè quando la norma viene applicata, ecco perché è scritta in maniera così complicata, perché tenta di adeguarsi al contesto tecnico nel quale una norma andrebbe applicata. Come ha visto ero preparato anche sull'art. 3.

Presidente

Prego. Intanto però aveva chiesto di intervenire Paolini e dopo il secondo intervento. Prego collega Paolini.

Cons. Paolini

Molto velocemente approfitto della presenza dell'Assessore all'urbanistica per leggere insieme il punto 5 dell'art. 3, "l'insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all'art. 3 decreto legislativo ... '92, salvo comprovate, documentate ed indifferibili esigenze di servizio".

Allora Assessore io non voglio fare l'emendamento, ma le faccio solo una raccomandazione, perché in alcune città d'Italia hanno costruito queste antenne alla periferia, in zone non abitate, però siccome poi gli appetiti del cemento sono notevoli, hanno costruito quartieri intorno a queste antenne. Allora la mia raccomandazione è che il suo Assessorato operi un'estrema vigilanza, perché nel momento in cui si spostano le antenne dalla città e si individuano aree perimetrali lontano dai centri abitati, che restino zone con un vincolo non abitativo, perché potremmo poi cadere nello stesso discorso in cui ci troviamo oggi. Quindi è solo una raccomandazione in questo senso, grazie.

Presidente

Allora colleghi, al di là del secondo intervento del collega Cea, vi sono ulteriori iscritti a parlare? Bisceglie per il secondo intervento. Allora prima Cea e poi Bisceglie.

Cons. Cea

Io ribadisco che quanto riferito dal Sindaco ha una logica dialettica ma non ho riscontrato la logica giuridica, nel senso che a mio avviso sarei andato con la borsa e il fascicolo alla Sovrintendenza, mi sarei seduti di fronte agli organi competenti e con la Sovrintendenza avrei già radicato e individuato in maniera inequivocabile quelli che all'interno di particolari centri abitati della nostra città fossero categoricamente esclusi e non interessati dall'allocazione di antenne, così mi sarei comportato io.

Perché comportarsi e dire che si porta una certa attenzione, ma comunque possiamo mettere delle microantenne, delle microstrutture, dice tutto e non dice nulla, perché tecnicamente – accuso la non conoscenza – che significa microstrutture? E che altezze hanno le microstrutture rispetto alle macro o alle ordinarie strutture? Io penso che nessuno di voi lo sappia che significa microstrutture, dico bene o no? O sbaglio? Quindi tutti quanti noi stasera votiamo un Regolamento senza conoscere tecnicamente che cosa si intende, in modo particolare che cosa significa microimpianti. Perché obiettivamente può dire e può dire niente, è chiaro che un microimpianto può essere un'antenna di due metri, rispetto a quelle che vediamo abitualmente, ordinariamente che sono di dieci, di quindici metri, è chiaro che è micro rispetto a quella. Uno. Punto due: mi preoccupa anche, sempre in termini di discrezionalità rispetto a questo articolo che poi è l'articolo cuore del Regolamento, il fatto che si domandi anche, o si valuti anche la possibilità, si dice testualmente di mascherare gli impianti in maniera tale che non devono neanche alterare lo stato dei luoghi ecc.. Allora questo mi ricorda un'altra vicenda dell'ultima ora, sempre nella città vecchia, quando tutti i giornali hanno parlato di un torrino che improvvisamente è cresciuto su un palazzo d'epoca per mascherare naturalmente, o per la realizzazione di un ascensore.

Allora quello che voglio dire è che se noi diamo anche nei Regolamenti una sorta di discrezionalità, io mi chiedo chi dovrà o chi potrà, o chi avrà il diritto di dire che è adeguatamente mascherato rispetto a chi avrà altrettanto diritto di dire “per me non è adeguatamente mascherato”? Cioè noi stiamo dando la discrezionalità di una valutazione di carattere estetico a chi non sappiamo, a come non sappiamo, quando di fronte ad un Regolamento, almeno così mi hanno insegnato i miei padri e così è quello che io conosco quando naturalmente faccio, esercito la professione, le norme devono essere inequivocabili, possiamo discutere sulla interpretazione, ma la norma non dà la discrezionalità, che è altra cosa. O meglio la norma prevede espressamente la discrezionalità quando la rimette al terzo, ma nella norma non è contenuto nessun margine di discrezionalità, poi noi la possiamo interpretare, però rimane pur sempre una norma rispetto alla quale possiamo avere dei punti di vista diversi.

Ma qui c'è un massimo di discrezionalità perché si parla di microimpianti, di determinate valutazioni, si parla addirittura di possibilità di mascherare. Ecco questo, Sindaco, un po' mi preoccupa però se per voi va bene – lo avete fatto voi questo Regolamento – io ho delle grosse riserve perché, amando come lei la città di Bari, amando come lei in modo particolare il centro storico, amando come lei e come lei ha detto la necessità di arrivare a breve ad una risoluzione del problema dell'allocazione delle antenne televisive sul centro storico, e io condivido pienamente quello che sta dicendo lei, però poi cadiamo in contraddizione quando parliamo di famosi microimpianti o di situazioni di questo genere, dove la città vecchia potrà essere interessata.

E non vorrei che di qua a sei mesi, a otto mesi, a un anno, altro contenzioso, altre storie con la Sovrintendenza sulla valutazione e sulla compatibilità dei Regolamenti che noi emaniamo, non “noi emaniamo”, che voi preparate ed emanate, e vi approvate, rispetto anche alle norme di carattere nazionale, valga per tutti il Regolamento sulla tutela degli animali – che voi sapete perfettamente lo discuteremo quando arriverà – che è stato in maniera radicale cassato ed emendato in più punti dall'autorità competente.

Presidente

Collega Bisceglie.

Cons. Bisceglie

La mia non sarà una replica al cons. Cea, anche se ritengo che lui da professionista dovrebbe avere maggior riguardo per quelli che sono - mi dispiace dirlo - sono anche dei medici, e quindi sia Cascella che il sottoscritto hanno voluto mettere in evidenza alcuni aspetti.

Lei ha citato la prevenzione, la prevenzione è un... Lei è sempre molto attento, è molto caustico, però deve consentire anche agli altri di essere altrettanto caustici, chiaro? Tu hai detto, hai parlato in termini come se noi andiamo a trovare queste notizie su internet, al di là del fatto che uno possa essere specialista o meno, come nel mio caso, allora il problema qual è? Che io ho parlato di prevenzione, e lei lo ha detto, ma ho parlato di precauzione, lo stesso concetto che poi ha ripreso il Sindaco dicendo chiaramente il concetto di precauzione.

Io quello l'ho detto e sa perché gliel'ho detto anche il concetto di precauzione, che è diverso da quello di prevenzione? Perché quello di precauzione, se fosse stato adottato nei tempi che noi sappiamo, non avremmo avuto quei casi di asbestosi e di mesotelioma che con la precauzione noi avremmo potuto evitare. Ecco perché è un concetto fondamentale che in questo Regolamento è stato introdotto, questo è come monito per il futuro perché ci sono delle patologie che purtroppo hanno un tempo di latenza di 15-20 anni, che ovviamente sono imprevedibili oggi. Quindi il concetto di precauzione, ripeto, che ho aggiunto a quello di prevenzione mi sembra altrettanto importante e quindi non va sottovalutato, e non l'ha fatto nemmeno il Sindaco facendo un esempio direi abbastanza calzante.

Questo mi sembrava opportuno perché il lavoro che noi facciamo qui in quest'aula non sia minimizzato per altri motivi. Grazie.

Presidente

Non ho ulteriori colleghi iscritti a parlare, quindi la discussione è chiusa. Il Sindaco mi ha chiesto di replicare. Prego, ne ha facoltà.

Sindaco

Ovviamente io non so esattamente da quanto tempo pendesse in Consiglio comunale questo Regolamento, credo sia uno dei Regolamenti più stagionati, se volessimo applicare questa metafora, per cui veramente questo lo dico perché lavoriamo nel campo del verosimile, lavoriamo nel campo del probabile, lavoriamo nel campo di quella che è la prudenza di chi si muove in un universo, in un orizzonte che ancora non conosce totalmente. E quindi davvero io sarei felice, in futuro, in situazioni simili, anche di valutare, anche con riferimento all'art. 3 volevo dire al coordinatore delle opposizioni, naturalmente eventuali anche integrazioni, o emendamenti da parte dell'opposizione, sarei stato felice di poter stasera diciamo in qualche modo dialogare su un'ipotesi alternativa.

Naturalmente in questa fase noi abbiamo questo punto di arrivo, che è già un risultato straordinario visto che questa è una problematica assolutamente non nuova, che finalmente portiamo ad un minimo di regolamentazione. Da questo momento in poi però nulla ci vieta di ragionare sul futuro e, se dovessimo immaginare, avere nuovi elementi, valutare nuove tecnologie, siccome tutto è in divenire, sono certo che l'avv. Cea da stasera si comincerà ad interessare di queste questioni in maniera programmata e sicuramente in futuro ci darà suggerimenti che stasera evidentemente allo stato sono in qualche modo mancati.

Devo ovviamente fare le congratulazioni a coloro che hanno lavorato a questo Regolamento, agli uffici, a tutte le persone che sono intervenute, perché – come ripeto – mi è piaciuto molto l'intervento del cons. Bisceglie, che ovviamente ha precisato che anche con riferimento a pericolosità non provate, c'è la possibilità di essere prudenti, e d'altra parte chi nella propria vita non ha adoperato prudenza nelle situazioni sconosciute? Con riferimento agli incontri, con riferimento ai luoghi, con riferimento agli elementi, agli alimenti. Purtroppo questa cognizione così antica, antica quanto l'uomo perché probabilmente la razza umana non sarebbe mai sopravvissuta in natura se non avesse adottato questo principio, cioè quello della precauzione, quello dell'immaginare anche il peggio, per poi eventualmente con felicità escluderlo, ma ecco è incredibile che proprio nella fase del superamento – come dico spesso in maniera noiosa – dell'adolescenza tecnologica dell'umanità, perché noi stiamo in questa fase, è incredibile che questo principio oggi, anziché essere di comune..., un elemento che tutti condividiamo, è ancora oggetto di discussione, cioè c'è ancora qualcuno ... della centrale nucleare di Fukushima, che evidentemente uno su un milione? Non hanno funzionato il giorno dello tsunami, e le conseguenze sono che quel reattore non è ancora stato spento e ancora oggi, al di là di quella leggenda metropolitana sul fatto che sarebbero state rifatte le strade del Giappone all'80% in sei giorni, in tutta sincerità ci sarebbe voluto il Signore, purtroppo questa cosa non è vera, è una barzelletta che sta girando tutta l'Italia perché evidentemente noi siamo pronti a credere alle barzellette giapponesi e non a quelle italiane.

Rimane il fatto che quella centrale, che probabilmente poteva essere considerata con una barriera davanti alta 7-8 metri, che avrebbe dovuto fermare lo tsunami, bene, abbiamo dimostrato che il principio di precauzione quando è troppo azzardato assomiglia alla presunzione degli uomini che costruiscono la Torre di Babele, che

ovviamente non solo confuse le lingue, ma soprattutto ridusse le ambizioni umane, ogni volta che ognuno di noi fa un passo – come diciamo più semplicemente – più lungo della sua gamba, rischia poi di retrocedere alla preistoria ove commetta un errore, come accaduto purtroppo in Giappone.

Presidente

Bene, vi sono dichiarazioni di voto? Collega Cea.

Cons. Cea

Due passaggi brevi, il primo personale nei confronti dell'amico Bisceglie. A me dispiace che ogni intervento debba essere letto in maniera ironica o quasi a ridicolizzare l'intervento di chi mi ha preceduto. E mi dispiace che questo provenga da una persona qualificata come te, avrei giustificato l'ignoranza altrui, la tua non la giustifico. E questo però rappresenta, se mi consenti, una malafede che io non condivido e che ti invito la prossima volta, veramente te lo dico con affetto e con tutto il cuore, di non dare mai una chiave di lettura negativa.

Io ho espresso il mio compiacimento per due interventi autorevoli di un professionista e di un medico, ho parlato di prevenzione perché si è parlato di intervento di Bisceglie per la prevenzione, mentre l'aspetto scientifico era di Giusi Cascella, tu poi hai aggiunto anche la precauzione, ma questo non toglie che il discorso era in quell'ottica. Poi sei libero di leggere il mio intervento come vuoi, e me ne duole sul piano umano, ma non ti posso limitare il tuo diritto di pensare in questa maniera, continua a pensare in questa maniera.

Mi onora semplicemente il fatto che questo risentimento è tuo personale e per fortuna non lo è di Giusi Cascella, il quale credo che non abbia avvertito o non ha avuto quella sensibilità che tu hai avvertito.

Chiarito questo argomento, sul quale – credimi – non pensavo nemmeno di intervenire, perché credo che arriviamo davvero proprio a... che dire? Capisco che ogni volta che io parlo qualcuno deve sempre poter dire qualcosa contro quello che dico io, ma arrivare a personalizzare l'intervento come se io avessi voluto mettere in ridicolo, discutere le capacità conoscitive, che io non ho peraltro, scientifiche, che io non ho peraltro né mi arrogo il diritto di avere, lo trovo veramente assurdo. Così come trovo assurdo che tu mi possa impedire di dire a microfono che le notizie sull'inquinamento che noi abbiamo, elettromagnetico, le apprendiamo attraverso i giornali e anche attraverso le televisioni. Ma perché non è una verità? Ma scusate, voglio dire, o è un minus dire che sono notizie che sono preoccupanti perché già le apprendiamo anche attraverso i mass-media? E non lo so, se è un minus per chi ha parlato prima di me, io non so che cosa farci, è un problema personale, non certo del mio diritto di parola, che non è assolutamente offensivo.

Quanto a questo Regolamento, rimane quella forte perplessità sull'individuazione delle aree, noi abbiamo davvero delle forti perplessità su questo art. 3 e sulla discrezionalità di questo art. 3, è chiaro che la struttura del Regolamento non può che essere condivisibile perché segue una norma di carattere nazionale, peraltro segue anche dei principi che sono stati ispirati dal TAR e dal Consiglio di Stato, allora è evidente, lo ribadisco e lo sottolineo, che non possiamo noi non essere d'accordo, però Presidente lei ha consentito, dal nostro punto di vista in maniera inadeguata, che le anticipazioni con un'unica votazione fossero due, anziché votare le anticipazioni delibera per delibera.

Allora noi riteniamo, da che si fa Consiglio comunale, che le proposte di delibera vengono anticipate una per volta e non a mucchio e a forfait, per cui questo ci induce, anche questo, oltre quelle perplessità, quantomeno ad astenerci su questa proposta di delibera che gli amici Consiglieri del Centrosinistra voteranno, ribadiamo però un concetto che è indiscutibile, la condivisione e l'esigenza immediata più che mai che la città di Bari abbia non un Regolamento discrezionale, ma un Regolamento ferreo in materia, e che dia chiarezza e certezza sull'operato dei gestori quando installano, come installano e per il tempo che devono installare.

Continuo ad avere inoltre delle forti perplessità sulla compatibilità di questo Regolamento con quelli che sono gli atti che adotta la ripartizione urbanistica quando deve rilasciare le autorizzazioni per l'installazione di antenne e di impianti similari, continuo a sostenere io in quest'aula una sorta di riserva, probabilmente sbagliata, sulla compatibilità dell'operato delle due ripartizioni. Per questo motivo noi ci asterremo su questa proposta di delibera.

Presidente

Vi sono ulteriori dichiarazioni di voto? Nessuna. Per cortesia informiamo i colleghi che stiamo per procedere alla votazione sulla proposta di deliberazione avente quale oggetto "Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 0 hertz e 300 gigahertz, per la minimizzazione dell'esposizione ai

campi elettromagnetici. Approvazione". Ricordo che per l'approvazione di tale proposta di deliberazione, trattandosi di Regolamento, occorrono 24 voti.

Colleghi in aula per cortesia, chi è favorevole alzi la mano. Sindaco, Muolo, Campanelli, Durante, Mongelli, Martinelli, Marco Emiliano, Paolini, Cascella, Mariani, Introna, Maugeri, Maiorano, De Santis, Fuiano, Petruzzelli, Carbone, De Carne, Bisceglie, Frivoli, Ladisa, Albenzio, Dammacco, Tomasicchio. Credo di averli citati tutti.

Vi sono voti contrari? Nessuno.

Chi si astiene? Oltre il Presidente, Ranieri, Finocchio, Delle Fontane, Gemmato, Cea, Sciacovelli Domenico. Melchiorre lei si astiene? Sì, Melchiorre.

Allora l'esito è il seguente: il Regolamento è approvato con 25 voti favorevoli e sette astenuti, non contrari, sette astenuti. Perfetto.

Viene una proposta di immediata eseguibilità, si pone in votazione, chi è favorevole alzi la mano. Così come sopra.

Vi sono voti contrari? Nessuno.

Le astensioni così come sopra. Melchiorre è uscito, quindi un'astensione in meno. Allora il collega Martinelli è uscito, dovrebbero essere 24.

Quindi 24, è approvata l'immediata eseguibilità.







**CITTA' DI BARI**  
**RIPARTIZIONE SEGRETERIA GENERALE**

Prot. n. 04341-II-3

Bari, 06-04-2011

Ai sensi dell'art. 77 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale si rettifica l'esito della proclamazione della votazione di immediata eseguibilità della deliberazione consiliare n. 21/2011 ad oggetto "Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0HZ e 300GHZ per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Approvazione", e adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.03.2011, nei termini di seguito indicati:

- consiglieri presenti 30,
- consiglieri favorevoli 23,
- consiglieri contrari 0,
- consiglieri astenuti 7.

La immediata eseguibilità non è approvata.

Il Segretario Generale  
Dott. Mario D'Amelio



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mario D'Amelio

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per \_\_\_\_ giorni consecutivi.

Bari,

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'incaricato

Bari, \_\_\_\_\_

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet  
<http://albo.comune.bari.it>